

<u>n.21 – 13 maggio 2014</u>

FOCUS: Soci: la rinuncia dei crediti

**IN SINTESI** 

La novità più rilevante della bozza di nuova versione del principio contabile 28 diffusa da l'Organismo italiano di contabilità (Oic) riguarda la rinuncia di crediti da parte dei soci.

Versamento a titolo di finanziamento - Il documento amplia la previsione dell'attuale principio contabile che, con riferimento ai "Versamenti a titolo di finanziamento" iscritti nella voce D.3 del passivo per i quali la società ha l'obbligo di restituzione, prevede l'imputazione diretta nel patrimonio netto nel caso di rinuncia da parte del socio. In sostanza la rinuncia non può transitare nel conto economico, pertanto la scrittura contabile in partita doppia della società è "Debiti a riserve" e non "Debiti a sopravvenienze".

Qualsiasi credito - La nuova versione del principio contabile amplia tale previsione, estendendola a qualsiasi credito, anche commerciale, se la rinuncia da parte del socio è motivata da ragioni di carattere finanziario. Di conseguenza, non rileva la natura del credito, ma rileva la motivazione della rinuncia da parte del socio: la motivazione di carattere finanziario, generalmente, è originata da difficoltà finanziarie della società e, tra l'altro, dovrebbe concretizzarsi in un atto formale. Motivazione commerciale - Ne consegue che se la motivazione è di carattere commerciale, situazione che può verificarsi per esempio nell'ipotesi di contestazione della fornitura motivata da difetti o altro, il discorso è diverso e la rinuncia al credito costituisce, per la società, una diminuzione dei costi di acquisto o, più frequentemente verificandosi in esercizi successivi, una sopravvenienza attiva.

Variazione in aumento - Ovviamente, da un punto di vista fiscale la rinuncia da parte del socio del credito di natura commerciale effettuata per motivazioni finanziarie comporta, per la società, la rilevazione di un provento che sarà rilevato nel modello Unico con una variazione in aumento.

Riduzione del capitale – Sempre secondo la bozza dell'Oic 28 nel caso di riduzione del capitale a causa della decisione volontaria da parte dei soci di rimborsare la quota o di liberare i soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti o a causa dell'acquisto e del successivo annullamento di azioni proprie, la rilevazione contabile della diminuzione avviene alla fine dell'iter procedurale previsto dagli

artt. 2445 e 2482, c.c. Se la chiusura dell'esercizio interviene prima che tale iter sia completato, il capitale sociale è esposto al valore contabile alla data di bilancio. **Utilizzo delle riserve** – La bozza dell'Oic 28 prevede poi che le riserve possano essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della loro natura. Per esempio, in determinati casi, possono essere utilizzate per la distribuzione degli utili, mentre in altri casi possono essere disponibili solo per utilizzazioni diverse dalla distribuzione degli utili. È questo il caso in cui le riserve possono essere utilizzate solo per l'imputazione al capitale sociale o per la copertura delle perdite.

**Distribuzione utili** - In ogni caso, se le riserve sono utilizzate per la distribuzione di utili, si devono rispettare le disposizioni che prevedono limiti alla distribuzione: per esempio, artt. 2433 e 2426, n. 5, c.c. ed eventuali altri vincoli derivanti da altre disposizioni di legge o di statuto. Con riferimento al citato art. 2426, n. 5, la norma prevede che i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.